



**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE AZIENDALE DELLA SOLUZIONI PER IL SISTEMA
ECONOMICO SOSE S.P.A.**

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 7563165931



1.	PREMESSE	5
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1	MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	7
2.2	CHIARIMENTI	7
2.3	COMUNICAZIONI	7
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA	8
4.	DURATA E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO.....	14
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
6.	REQUISITI GENERALI	17
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	18
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	19
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	20
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	22
8.	AVVALIMENTO	22
9.	SUBAPPALTO.....	24
10.	GARANZIA PROVVISORIA	26
11.	SOPRALLUOGO	30
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	31
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	32
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	36
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	37
15.2	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	39
15.2.1	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	39
15.2.2	DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	42



15.2.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	42
15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	45
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	50
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	52
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	53
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	53
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	59
19. ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA E COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE	59
19.1 SEGGIO DI GARA.....	60
19.2 COMMISSIONE	60
20. ATTIVITA’ DEL SEGGIO DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	61
21. ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E ANOMALIA DELL’OFFERTA	63
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	65
23. DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO	68
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	69
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	70



DIZIONARIO

Nel corpo del presente documento ai termini di cui in seguito viene attribuito, quando non diversamente specificato, il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

bando di gara: indica il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. il 21 luglio 2018, n. GU/S S139 e sulla g.u.r.i. n. 87 del 27 luglio 2018, con il quale SOSE ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio;

capitolato: indica il capitolato tecnico, unitamente ai relativi allegati "A", "B", e "C", contenente i requisiti e le modalità di erogazione del servizio e allegato sub "2" al disciplinare;

Codice: indica il codice dei contratti pubblici, recato dal d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;

concorrente: indica l'operatore economico, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice, che partecipi alla presente procedura di gara;

codice etico: indica il codice etico adottato da SOSE e consultabile sul sito internet www.sose.it, contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento sia di chiunque agisca per SOSE nei rapporti con gli interlocutori di SOSE stessa, sia dei suoi fornitori;

contratto: indica il contratto che sarà stipulato per la prestazione del servizio utilizzando lo schema di contratto, allegato sub "3" al disciplinare;

copia: indica la copia semplice del documento, senza autenticazioni o dichiarazioni di conformità.

copia conforme: indica una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., attestante la conformità all'originale della copia del documento ivi allegato;

copia autentica: indica l'autenticazione di un documento, ovvero l'attestazione di conformità all'originale della copia del documento stesso, resa da pubblico ufficiale secondo le modalità di cui all'articolo 18 del D.P.R. 445/2000;

disciplinare: indica il presente documento, parte integrante e sostanziale del bando di gara, in cui sono indicate, tra l'altro, le informazioni relative, alle caratteristiche dell'appalto, alla durata dell'appalto, ai requisiti di partecipazione, alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni



relative all'appalto per l'affidamento del servizio, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nei relativi allegati.

documentazione di gara: indica il disciplinare e i suoi allegati, pubblicati da SOSE nel sito aziendale;

DUVRI: indica il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, allegato sub "11" al disciplinare;

protocollo: indica il "protocollo di legalità per i fornitori SOSE in materia di prevenzione e di repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" pubblicato su www.sose.it in "società trasparente" sezione "bandi e contratti";

servizio: indica il servizio di ristorazione aziendale, il cui oggetto è descritto al paragrafo 2 del capitolato, da erogarsi presso gli appositi locali della sede di SOSE;

SOSE: indica la Soluzioni per il sistema economico S.p.A..

1. PREMESSE

La SOSE, con sede in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C 00143, C.F. e Partita Iva n. 05851091008 è una società che opera, quale società in house del Ministero dell'economia e delle finanze, per la elaborazione e la revisione degli studi di settore, che saranno sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità (ISA), l'attuazione del federalismo fiscale per la definizione dei costi e fabbisogni standard degli enti territoriali, la reingegnerizzazione dei processi fiscali e la fornitura di servizi e prodotti per la valutazione delle performance delle imprese.

SOSE, in quanto amministrazione aggiudicatrice sub-centrale, come definita dall'articolo 3, comma 1, lett. c) del Codice, con determina n. 10051 del 23 luglio 2018, pubblicata sul sito internet www.sose.it, indice una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice, per l'affidamento del servizio di ristorazione presso la propria sede aziendale (CPV 55300000-3), al fine di assicurare la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti e agli ospiti esterni preventivamente autorizzati da SOSE stessa.

SOSE attribuisce particolare importanza alla qualità del servizio, in quanto, vuole garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti e agli ospiti esterni, preventivamente



autorizzati da SOSE, ad elevati livelli di qualità degli alimenti somministrati e di qualità ed igiene delle prestazioni rese dal personale addetto.

Va, inoltre, tenuto presente che la frequentazione del ristorante da parte di ospiti esterni comporta che il ristorante stesso e la qualità del servizio si pongono come elementi caratterizzanti dell'immagine aziendale.

L'affidamento in oggetto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice.

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18 luglio 2018 ed ivi pubblicato il 21 luglio 2018 al n. GU/S S139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 27 luglio 2018, sul profilo del committente www.sose.it al percorso indicato al successivo paragrafo 2, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.serviziocontrattipubblici.it>, nonché, per estratto, sul Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, il Messaggero Roma ed Il Tempo Roma.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, Via Mentore Maggini 48/C, codice NUTS ITI43.

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7563165931.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il Dott. Carlo Veturi, Responsabile Unità Amministrazione personale e relazioni esterne di SOSE.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara, le informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della stessa saranno rese disponibili da SOSE sul sito www.sose.it al seguente percorso: "società trasparente", sezione "bandi di gara e contratti", cartella "atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", sotto cartella "atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni", sotto cartella "avvisi e bandi", raggiungibile direttamente al seguente link: <http://www.sose.it/chi-siamo/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti/avvisi-e-bandi> .



2.1 Modalità di reperimento della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito www.sose.it, al percorso di cui al precedente paragrafo 2.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul suddetto sito Internet è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2 Chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare di gara, dello schema di contratto, del capitolato tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti a SOSE con le modalità di seguito indicate.

Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2018, mediante PEC all'indirizzo acquisti@pec.sose.it.

Non saranno presi in considerazione eventuali quesiti pervenuti successivamente al termine sopraindicato. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito www.sose.it, al percorso di cui al precedente paragrafo 2, in formato elettronico in una duplice versione: una firmata digitalmente e l'altra non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo



di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra SOSE e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC acquisti@pec.sose.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a SOSE; diversamente, SOSE declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al designato mandatario, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

La procedura aperta di cui al presente disciplinare ha ad oggetto la prestazione del servizio di ristorazione da erogarsi presso gli appositi locali della sede di SOSE in Via Mentore Maggini, n. 48/C, 00143 – Roma, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite espressamente nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, nello schema di contratto e nell'ulteriore documentazione descritta al precedente paragrafo 2.1 del presente disciplinare.

Il servizio comprende, in particolare, le seguenti attività:



- I. l'approvvigionamento e lo stoccaggio delle derrate alimentari occorrenti alla preparazione dei pasti;
- II. la preparazione e l'allestimento dei pasti nei locali adibiti a cucina della sede di SOSE;
- III. la somministrazione e la distribuzione, con modalità self service e con il sistema free flow come meglio specificato nel capitolato, dei pasti presso la apposita linea prospiciente le cucine;
- IV. la pulizia delle attrezzature e di tutti i locali adibiti al servizio e, in particolare, delle cucine, dei locali ove sono sistemate le attrezzature occorrenti all'erogazione del servizio e allo stoccaggio delle derrate, della sala ristorante, degli spogliatoi e dei bagni del personale operante, nonché dei locali di transito tra l'area cucine e la sala ristorante ubicata nel complesso immobiliare ove ha sede SOSE;
- V. lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti, mediante raccolta differenziata, secondo la normativa vigente nel periodo di esecuzione del servizio.

L'appalto è costituito da un **unico lotto**, in quanto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, comma 1, del Codice, il limitato numero dei pasti giornalieri da somministrare, peraltro in un'unica sede, non consente la suddivisione della presente procedura aperta in lotti funzionali.

L'importo unitario a base d'asta per ogni singolo pasto è pari ad Euro 7,500 (sette/500), al netto di IVA, e oltre il costo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (cfr. DUVRI).

L'importo stimato degli oneri per la sicurezza da interferenze (cfr. DUVRI preventivo, allegato sub "11" al presente disciplinare) è pari ad Euro 80,00 (ottanta/00) e **non è soggetto a ribasso**. Il DUVRI è un documento a carattere ricognitivo che dovrà essere compilato e firmato, ed essere integrato con la copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con l'Allegato sub "12" compilato e firmato, e con le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, solo e soltanto da parte del concorrente aggiudicatario entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Il suddetto importo a base d'asta si intende comprensivo di tutti i costi necessari per lo svolgimento del servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite espressamente nel presente disciplinare, nel bando di gara, nel capitolato tecnico e relativi allegati, nello schema di contratto e nell'ulteriore documentazione allegata al presente disciplinare.



A titolo puramente indicativo, si informa che la quantità totale annua stimata dei pasti è pari a n. 30.000.

Il numero dei pasti nonché il valore massimo stimato dell'appalto di cui al successivo paragrafo 4 devono intendersi non vincolanti e non costituiscono in alcun modo né impegno minimo né massimo per SOSE, potendo variare, anche notevolmente in più o in meno, il numero dei commensali, anche in relazione ad imprevedibili esigenze di servizio.

Resta inteso che i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della presente procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto relativamente all'eventuale premio derivante dal punteggio conseguito dal prestatore del servizio a seguito del questionario di valutazione di cui appresso.

Infatti, per meglio assicurare la qualità del servizio, SOSE effettuerà ogni tre mesi un'indagine campionaria, volta ad accertare la qualità degli alimenti somministrati, degli standard igienici adottati e del servizio, sottoponendo ai propri dipendenti e collaboratori, di seguito utenti, un **questionario di valutazione** (il cui fac-simile è allegato al disciplinare Allegato sub "9").

Salvo diversa volontà di SOSE, il questionario verrà diffuso i primi giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere fornite le risposte.

Detta indagine sarà ritenuta valida nel rispetto delle seguenti due condizioni:

- a) ogni singolo questionario sarà considerato valido se l'utente avrà risposto ad almeno 3 domande ricomprese tra le numero 14, 15, 16 e 17 e, congiuntamente, ad almeno 9 domande dell'intero questionario;
- b) gli utenti che hanno validamente compilato il questionario, nel rispetto della precedente lettera a), costituiscono almeno il 50% (cinquanta/percento) degli utenti risultanti in organico di SOSE nel trimestre di riferimento.

Nella ipotesi in cui non venga raggiunta la soglia minima del 50% di cui alla precedente lettera b), SOSE disporrà una sola proroga per consentire la compilazione agli utenti mancanti. Resta inteso che, qualora non si raggiunga la sopraccitata soglia al termine della proroga, non si procederà alla valutazione dell'indagine per il trimestre considerato, senza che il prestatore del servizio abbia niente a che pretendere oltre al corrispettivo definito all'articolo 12, comma 1, del contratto.



Il questionario di valutazione prevede n. 17 (diciassette) domande/item/affermazioni, ciascuna di esse espressa utilizzando le seguenti scale di valori, cui risulta associato un punteggio:

- per le domande numero 1,2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 e 17:

totalmente d'accordo	5
d'accordo	4
né in accordo né in disaccordo	3
in disaccordo	2
totalmente in disaccordo	1

- per le domande numero 3, 5, 9, 11 e 15:

totalmente d'accordo	1
d'accordo	2
né in accordo né in disaccordo	3
in disaccordo	4
totalmente in disaccordo	5

Il risultato finale dell'indagine di valutazione trimestrale verrà calcolato in due fasi, come di seguito indicato:

1. ricomprende l'analisi delle sole domande numero 14, 15, 16 e 17, secondo i seguenti passaggi:

- verifica della validità del questionario, secondo quanto indicato nelle precedenti lettere a) e b);
- per i soli questionari validi, calcolo del relativo punteggio secondo la formula:

$$\frac{\sum_{i=1}^N \left[\left(\frac{S_i}{PMQ \cdot n_i} \right) * 100 \right]}{N},$$

dove:

i: indica lo i-esimo dipendente/rispondente;

PMQ: indica il giudizio massimo attribuibile ad ogni item che è pari a 5;



n_i : indica il numero di item valutati dallo i -esimo rispondente;

S_i : indica la sommatoria dei giudizi forniti dal singolo utente ai relativi n_i item;

N : indica il numero complessivo dei dipendenti che hanno validamente compilato il questionario;

$\sum_{i=1}^N$: indica la somma delle relative componenti per tutti gli utenti che hanno validamente compilato il questionario.

Se il valore ottenuto è inferiore a 71 non si procederà alla seconda fase successiva, senza che il prestatore del servizio abbia niente a che pretendere oltre al corrispettivo definito all'articolo 12, comma 1, del contratto.

2. se viene soddisfatto il requisito definito dalla prima fase, si passa all'analisi di tutti gli item del questionario con l'attribuzione dell'eventuale premio ovvero dell'eventuale di risoluzione contrattuale, secondo i seguenti passaggi:

- per ciascun questionario valido, calcolo del relativo punteggio finale secondo la formula:

$$PF_i = \left(\frac{ST_i}{PMQ * m_i} \right) * 100,$$

dove:

i : indica lo i -esimo rispondente;

PMQ : indica il giudizio massimo attribuibile ad ogni valutazione, che è pari a 5;

m_i : indica il numero di item complessivi valutati dallo i -esimo utente;

ST_i : indica la sommatoria del punteggio totale attribuito dal singolo utente ai propri m_i item;

- per i soli questionari validi, calcolo del punteggio totale secondo la formula:

$$\sum_{i=1}^N PF_i * m_i / \sum_{i=1}^N m_i$$

dove:

N : indica il numero complessivo dei rispondenti che hanno validamente compilato il questionario;



PF_i : indica il punteggio dello i -esimo dipendente che ha validamente compilato il questionario;

m_i : indica il numero di item valutati dallo i -esimo utente;

$\sum_{i=1}^N$: indica la somma delle relative componenti per tutti gli utenti che hanno validamente compilato il questionario.

Qualora il punteggio totale, calcolato sulla base delle 2 fasi precedentemente descritte, risulti:

- i. **maggiore o uguale a 71 e minore di 76,** alla Società verrà erogato un premio, pari all'incremento del 5% (cinque/percento) del corrispettivo per ogni singolo pasto, definito all'articolo 12, comma 1, del contratto;
- ii. **maggiore o uguale di 76 e minore di 81,** alla Società verrà erogato un premio, pari all'incremento del 10% (dieci/percento) del corrispettivo per ogni singolo pasto, definito all'articolo 12, comma 1, del contratto;
- iii. **maggiore o uguale a 81,** alla Società verrà erogato un premio, pari all'incremento del 20% (venti/percento) del corrispettivo per ogni singolo pasto, definito all'articolo 12, comma 1, del contratto.

Si ribadisce che qualora si dovesse rilevare un punteggio complessivo inferiore a 71 nella valutazione degli item numero 14, 15, 16, 17 del questionario, non verrà calcolato il punteggio totale e non verrà riconosciuto alcun premio senza che il prestatore del servizio abbia niente a che pretendere oltre al corrispettivo definito all'articolo 12, comma 1, del contratto.

Inoltre, SOSE potrà risolvere il contratto, con decorrenza dal momento dell'avvenuta notifica del risultato del questionario stesso, procedendo altresì all'incameramento della garanzia definitiva, qualora la Società riporti **per due valutazioni consecutive:**

- **un punteggio parziale inferiore a 71 relativamente alle valutazioni ricomprese tra le numero 14, 15, 16 e 17 di cui alla fase 1;**
- **un punteggio totale inferiore a 60 di cui alla fase 2;**
- **un punteggio parziale inferiore a 71 relativamente alle valutazioni ricomprese tra le numero 14, 15, 16 e 17 di cui alla fase 1 e un punteggio totale inferiore a 60 di cui alla fase 2.**

In ogni caso SOSE darà tempestiva comunicazione dell'esito del questionario al responsabile delle attività contrattuali della Società di cui al precedente paragrafo 5 del capitolato.



Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, nonché alle disposizioni relative alla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment").

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei concorrenti sulle modalità di applicazione, termini e ammontare delle penali di cui all'articolo 20 del contratto, che verranno applicate da SOSE in caso di mancato rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte e sulle cause di risoluzione contrattuale disciplinate, in particolare, dall'articolo 21 del sopraccitato contratto.

4. DURATA E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

La durata del contratto (escluse eventuali proroghe tecniche) è di n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, attestata da apposito verbale firmato dalle parti.

Resta inteso che la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Si precisa che tale valore stimato tiene conto sia dell'eventuale erogazione del premio di cui al precedente paragrafo 3 sia dell'eventualità di una proroga tecnica di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese



di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.



6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato ad ex dipendenti SOSE, incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. .

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. SOSE si riserva di effettuare nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti descritti nei sotto paragrafi seguenti.

SOSE effettuerà la comprova dei suddetti requisiti sul concorrente che risulterà aggiudicatario in graduatoria. I documenti richiesti all'aggiudicatario ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, dimostra la propria iscrizione a registro professionale equivalente, mediante presentazione di una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, SOSE acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) aver conseguito un **fatturato specifico (al servizio di ristorazione aziendale) annuo non inferiore** ad Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), IVA esclusa, riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice si precisa che l'importo sopraindicato è richiesto al fine di garantire a SOSE l'erogazione del servizio da parte di un operatore con un giro d'affari correlabile al valore stimato del presente appalto ed in possesso dell'esperienza necessaria ad assicurare la qualità richiesta.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, e all'allegato XVII parte I, lettere b) e c), del Codice come segue:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa e da una dichiarazione concernente il fatturato specifico (servizio di ristorazione aziendale);

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA e da una dichiarazione concernente il fatturato specifico (servizio di ristorazione aziendale);



Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice il concorrente che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento che SOSE si riserverà di considerare idoneo.

- c) aver stipulato una **polizza assicurativa** contro i rischi professionali, in corso di validità, a massimale unico pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) che deve comprendere la somministrazione degli alimenti e la responsabilità civile per danni a persone e cose, anche indipendentemente dalla somministrazione degli alimenti.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) **certificazione di qualità ISO 9001** riconducibile all'erogazione dei servizi di ristorazione collettiva, in corso di validità;
- e) **certificazione ISO 14001** relativa alla gestione ambientale nell'ambito dell'erogazione dei servizi di ristorazione collettiva, in corso di validità;
- f) **certificazione etica SA 8000**, in corso di validità;
- g) **certificazione ISO 22005** relativa alla tracciabilità delle filiere agroalimentari, in corso di validità;
- h) **certificazione HACCP - UNI 10854**, in corso di validità;

La comprova dei requisiti previsti dalle precedenti lettere d), e), f), g) e h) è fornita mediante copia della certificazione in oggetto. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico



settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, SOSE accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- i) i concorrenti devono aver gestito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte, il servizio di ristorazione per almeno **n. 4 (quattro) società, di cui almeno 2 (due) società private**. Resta inteso che ciascuna società di cui sopra dovrà aver avuto, nell'ultimo anno di contratto, almeno 200 (duecento) dipendenti. Qualora il contratto sia in corso si dovranno prendere a riferimento i dipendenti risultanti dal bilancio 2017.

La comprova di tale requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue:

In caso di gestione di mense a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del numero dipendenti nell'ultimo anno di contratto, del periodo di esecuzione e della regolare esecuzione.

In caso di gestione di mense a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del numero dipendenti nell'ultimo anno di contratto, e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto



compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto **7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di Euro 5.000.000,00 di cui al punto **7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto in misura proporzionale alla percentuale delle quote di attività da svolgere da parte della mandataria e delle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. i)**, relativo alla gestione di almeno n. 4 mense, deve essere soddisfatto complessivamente dalla mandataria e dalle mandanti.

I requisiti di cui al precedente punto **7.3 lett. da d) ad h)** devono essere soddisfatti dalla mandataria e dalle mandanti.



7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (**paragrafo 7.2**) nonché tecnica e professionale (**paragrafo 7.3**), ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (paragrafo 6) e di idoneità professionale (paragrafo 7.1).

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.



Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Inoltre, l'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Qualora, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ad altre imprese, nel limite del 30% (trenta/percento) dell'importo complessivo stimato dell'appalto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice.

Resta inteso che il subappalto è ammesso soltanto con riferimento alle attività di:

- pulizia dei locali di cui al paragrafo 2 lett. d) del capitolato;
- sanificazione dei locali di cui al paragrafo 7 lett. c) del capitolato;
- ristorazione in casi particolari di cui al paragrafo 14 del capitolato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori, mediante la compilazione dell'apposita sezione parte II lett. D del DGUE, allegato sub "4" al presente disciplinare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.



I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate l'affidatario deve depositare presso SOSE la copia autentica del contratto di subappalto. Unitamente al contratto di subappalto l'affidatario deve inoltre produrre:

- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice.

SOSE procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nei seguenti casi (articolo 105, comma 13, del Codice):

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi, l'affidatario deve comunicare a SOSE la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con l'indicazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Si precisa che nell'ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13, lett. b) del Codice stesso, l'onere della suddetta comunicazione è a carico del subappaltatore.



Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati da SOSE all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento, copia delle fatture quietanziate emesse dai subappaltatori.

Ai sensi del comma 12 del citato articolo 105, l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00), corrispondente al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto al netto delle riduzioni per il possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, salvo quanto ulteriormente previsto all'articolo 93, comma 7 del Codice, come meglio specificato a fine paragrafo.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime. Resta inteso che la dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.



La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con bonifico, con assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato a SOSE, presso Credito Valtellinese – Agenzia n. 27, Piazzale Don Luigi Sturzo, n. 33, 00144 – Roma, codice IBAN IT24I0521603227000000000204. Dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli



schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'articolo 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice);

4) avere validità per 365 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Resta inteso che la seguente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente microimprese, piccole e medie imprese;

7) essere fornita in copia autentica;

8) recare in allegato copia conforme di atto notorio resa dal sottoscrittore e attestante che lo stesso ha il potere, con la sottoscrizione stessa, di impegnare l'ente garante nei confronti di SOSE;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ulteriormente ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette ulteriori riduzioni, il concorrente segnala e documenta il possesso delle certificazioni, ulteriori rispetto a quelle richieste come condizione di partecipazione al paragrafo 7.3, fornendone la relativa copia unitamente alla documentazione di cui al



successivo paragrafo 15.2.2. In caso di partecipazione in forma associata le ulteriori riduzioni possono essere riconosciute nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

SOSE si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontrare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare, entro un apposito termine, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, SOSE provvederà a chiedere al concorrente un'integrazione dell'importo della garanzia provvisoria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto. Nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.



11. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione dell'offerta, il concorrente, **a pena di esclusione**, è tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, il sopralluogo dei locali, delle attrezzature, degli impianti e di quant'altro necessario per una corretta formulazione dell'offerta, nonché allo scopo di informarsi sugli eventuali rischi specifici ivi esistenti, al fine di adottare le opportune misure preventive e renderne edotto il personale che sarà addetto al servizio.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale del concorrente, ovvero da altro soggetto, purché munito di apposita delega. In tale ultimo caso, la delega dovrà riportare i dati anagrafici e la qualifica del delegante con relativa copia del documento d'identità, nonché i dati anagrafici del delegato con relativa copia del documento d'identità. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Ogni concorrente potrà effettuare il sopralluogo tramite un numero massimo di 2 (due) persone, esclusivamente nelle giornate del 31 agosto 2018, 3 settembre 2018, 4 settembre 2018, 5 settembre 2018, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, previo appuntamento da richiedere entro e non oltre le ore 12:00 del 29 settembre 2018, solo ed esclusivamente tramite PEC all'indirizzo acquisti@pec.sose.it. Nella richiesta trasmessa a SOSE il concorrente dovrà comunicare i nominativi, le qualifiche, i dati anagrafici e i recapiti telefonici dei soggetti che effettueranno il sopralluogo, e recare in allegato la copia del documento di identità di ciascuno, unitamente alle rispettive deleghe in caso di sopralluogo non effettuato dal legale rappresentante. SOSE si riserva di confermare o modificare la data e/o gli orari proposti dal concorrente per il sopralluogo e, in ogni caso, comunicherà al concorrente stesso la data e l'orario a mezzo PEC.

Resta inteso che non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute successivamente al termine sopraindicato. Non sono ammesse richieste di sopralluogo telefoniche.

SOSE rilascerà un attestato di avvenuto sopralluogo, conforme all'allegato sub "10" al disciplinare, sottoscritto dai rappresentanti del concorrente intervenuti e controfirmato dal personale di SOSE.

Resta inteso che non potranno essere prese in considerazione richieste di sopralluogo che pervengano tardivamente.



In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all' articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestato di avvenuto sopralluogo attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il concorrente deve produrre:

- a) in caso di versamento *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta del versamento del contributo, trasmessa dal "sistema di riscossione";
- b) in caso di versamento in contanti, mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati



al pagamento di bollette e bollettini, copia conforme dello scontrino rilasciato dal punto vendita;

- c) per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario internazionale, con l'osservanza delle modalità pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC. In tal caso, a riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il concorrente deve presentare nella busta "A" copia conforme della ricevuta del bonifico bancario.

In caso di mancata presentazione della ricevuta SOSE accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla presente procedura, ivi inclusa l'offerta tecnica e l'offerta economica, deve pervenire presso lo studio del Notaio dott.ssa Sandra de Franchis, Via Barberini, n. 50, 00187 – Roma, tel. 06.4201451, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **19 settembre 2018**, e deve essere inserita, sempre a pena di esclusione, in apposito plico, chiuso e sigillato con un sistema atto a garantire la segretezza del contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Inoltre il plico dovrà recare all'esterno:



- a) l'intestazione completa del mittente e, in particolare, la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo postale, l'indirizzo PEC, il telefono e il fax. Nel caso di concorrenti che partecipano in RTI, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, all'esterno del plico vanno riportate le informazioni sopraindicate di chi ha la rappresentanza legale. In caso di costituenti raggruppamenti andranno indicate le sopracitate informazioni relative a tutti i componenti;
- b) la dicitura *“Procedura aperta per il servizio di ristorazione aziendale di SOSE – CIG 7563165931”*.

Il plico può essere inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati, ovvero ancora può essere consegnato a mano, all'indirizzo di cui sopra, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. **Si fa presente che lo studio notarile seguirà il seguente periodo di chiusura estiva: dal 7 agosto 2018 al 29 agosto 2018.**

In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà una ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Nel caso di spedizione a mezzo di corriere o agenzia di recapito, l'involucro contenente il plico o la lettera di vettura dovrà indicare il mittente e la denominazione della gara. Al riguardo, si avverte che la mancanza delle suddette diciture sull'involucro o sulla lettera di vettura esonera SOSE da qualunque responsabilità al riguardo ed in particolare circa l'inoltro alle strutture aziendali competenti e la possibilità di partecipare alla presente procedura.

L'invio del plico, con le modalità sopra descritte, rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di SOSE nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga entro il suddetto termine di scadenza ovvero pervenga con modalità difformi da quelle previste.

Il termine di presentazione sopra indicato deve ritenersi perentorio e pertanto, i plichi che perverranno oltre detto termine, qualunque ne sia la causa, verranno considerati tardivi e non accettabili, anche se spediti nei termini a mezzo del servizio postale o di corriere o di agenzia di recapito e, pertanto le relative offerte saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. b) del Codice.



Il plico deve contenere al suo interno, tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, e la seguente dicitura, rispettivamente:

“BUSTA A: Documentazione amministrativa procedura aperta per il servizio di ristorazione aziendale di SOSE”

“BUSTA B: Offerta tecnica procedura aperta per il servizio di ristorazione aziendale di SOSE”

“BUSTA C: Offerta economica procedura aperta per il servizio di ristorazione aziendale di SOSE”

Costituiscono ulteriori **cause di esclusione** dalla gara:

- La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico;
- La non integrità delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, tale da compromettere la segretezza;
- La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le **dichiarazioni sostitutive** si redigono ai sensi degli **articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. Tale documentazione può essere sottoscritta anche da un **procuratore, generale o speciale**, del concorrente ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento d'identità valido del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura oppure del verbale di conferimento dell'organo di amministrazione, che attestino i poteri del soggetto sottoscrittore. Resta inteso che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, ove non diversamente specificato è ammessa la semplice copia (Cfr. dizionario ad inizio del disciplinare).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica il soccorso istruttorio disciplinato dall'articolo 83, comma 9 del Codice, di cui al successivo paragrafo 14.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, per 365 giorni dal termine indicato al presente paragrafo 13 del disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, SOSE potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino a 180 giorni e di produrre un apposito documento attestante l'estensione della validità della garanzia provvisoria, prestata in sede di gara fino alla medesima data.



Il mancato riscontro alla richiesta della SOSE sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria SOSE assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della SOSE invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **busta "A"** – recante la dicitura "Documentazione amministrativa procedura aperta per il servizio di ristorazione aziendale di SOSE" deve contenere la domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1, le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.2, e il DGUE in forma elettronica di cui al paragrafo 15.3.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, secondo le modalità individuate nel paragrafo 13 del presente disciplinare, fermo restando le modalità di sottoscrizione per i concorrenti in forma associata individuate alla fine del presente paragrafo.

Il concorrente deve predisporre e presentare nella busta "A" la domanda di partecipazione, redatta preferibilmente in conformità al modello allegato sub "1" al presente disciplinare,



ovvero tramite altra dichiarazione contenente le medesime informazioni previste nel sopracitato modello allegato sub "1".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di partecipazione in forma associata la domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme della procura, qualora il firmatario sia un procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo, punti da 1 a 11, dovranno essere sottoscritte secondo le modalità individuate nel precedente paragrafo 13 del presente disciplinare, fermo restando le modalità di sottoscrizione per i concorrenti in forma associata individuate alla fine del paragrafo 15.1. Resta inteso che le dichiarazioni dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero



indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. dichiara l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nei confronti di SOSE;

6. dichiara, preferibilmente in conformità al fac-simile allegato sub "6" al presente disciplinare, che entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione sarà in grado di svolgere il servizio di ristorazione in casi particolari, di cui al paragrafo 14 del capitolato, direttamente ovvero tramite subappalto a terzi, attraverso l'utilizzo di un centro di cottura di emergenza avente le seguenti caratteristiche.

6.1 Il centro di cottura deve essere dotato dell'autorizzazione sanitaria per pasti da asporto;

6.2 Il centro di cottura deve essere dedicato esclusivamente ad attività di ristorazione in situazioni di emergenza. Tale sito può essere utilizzabile anche per altri committenti del concorrente;

6.3 Il centro di cottura deve essere situato ad una distanza non superiore a 40 (quaranta) km verificabile attraverso il sito www.viamichelin.it scegliendo il percorso più rapido dalla sede di SOSE;



6.4 Il concorrente ovvero il subappaltatore, deve possedere la certificazione ISO 22000:2005, sul centro di cottura in oggetto.

Resta inteso che la dichiarazione prevede l'impegno a mantenere la disponibilità del centro di cottura, con le caratteristiche sopra indicate, per tutta la durata del contratto.

Resta infine inteso, che in caso di utilizzo di altra dichiarazione, la stessa dovrà contenere le medesime informazioni previste nel sopraccitato modello allegato sub "6".

(eventuale, solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

(eventuale, solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. dichiara e autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SOSE a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SOSE a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice.

10. dichiara e attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.



(eventuale, solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice, anche il **PASSOE relativo all'ausiliaria**; in caso di subappalto anche i **PASSOE di tutte e tre le imprese subappaltatrici dichiarate**;

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata **dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, come indicato nel precedente paragrafo 10 del presente disciplinare, eventualmente corredata dalla copia della certificazione necessaria ad ottenere l'ulteriore riduzione, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Codice;

16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, come indicato nel precedente paragrafo 12 del presente disciplinare;

17. la copia del documento di avvenuto sopralluogo, rilasciato da SOSE, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo



25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005;



- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2.3 dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE elettronico deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, secondo le modalità individuate nel paragrafo 13 del presente disciplinare, fermo restando le modalità per i concorrenti in forma associata individuate alla fine del presente paragrafo e fatte salve le specifiche modalità di sottoscrizione digitale di cui al presente paragrafo.

Ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 e dell'art. 85 comma 1 del Codice, il DGUE deve essere fornito esclusivamente in formato elettronico, pertanto, SOSE individua le seguenti modalità di presentazione del documento.



Il concorrente deve compilare il DGUE, salvare il file in formato PDF/A, firmare il file digitalmente, e salvare il file su un CD/DVD non riscrivibile, che dovrà essere inserito all'interno della Busta A.

A tal fine, è necessario il possesso (da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore della Domanda di partecipazione) di un **certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale** (previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005.

Sono, inoltre, ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Resta inteso che il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell'offerta.

Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale. È necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Si precisa che in nessun caso SOSE si assume la responsabilità sulla corretta apposizione della firma digitale, onere che resta solo in capo al concorrente.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di presentazione dell'offerta, dovranno associare al documento firmato digitalmente una marcatura temporale certificata.

Si precisa che, nel caso in cui venga associata al documento informatico firmato digitalmente una marcatura temporale certificata, e in tutti i casi in cui la firma digitale sia scaduta o revocata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà l'estensione “.tsr”.



In tal caso dovrà essere inserito sul Sistema il documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato temporalmente (con estensione “.tsr”).

Si segnala inoltre che molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un unico file con estensione “.m7m” che contiene al suo interno entrambi i file “.p7m” e “.tsr”.

Il concorrente deve compilare il DGUE in conformità al modello Allegato sub “4” al presente disciplinare e secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, il contratto di avvalimento dovrà riportare, **a pena di nullità**, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. SOSE eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:



1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Nella Parte III del DGUE, il concorrente deve rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 80, del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 al punto i) del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto d) e) f) g) h) del paragrafo 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



Nel caso di partecipazione in forma associata, il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione/affitto d'azienda o del ramo d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La **busta "B"** recante la dicitura "Offerta tecnica procedura aperta per il servizio di ristorazione aziendale di SOSE" deve contenere, a pena di esclusione, una **relazione tecnica**, redatta secondo le modalità di seguito riportate, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, secondo le modalità individuate nel paragrafo 13 del presente disciplinare. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La relazione tecnica deve essere redatta su fogli formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva delle pagine, preferibilmente utilizzando il carattere "Times New Roman" 12 e interlinea "1,5", e deve essere contenuta in un massimo di 20 (venti) pagine, con esclusione di tabelle e disegni da collocare nella parte finale della relazione.



La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa e deve descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l'offerta e deve contenere le seguenti macro-sezioni (riferimento ai sotto criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1):

❖ **CRITERIO 1**

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI

- **SOTTO CRITERIO 1.1**
- **SOTTO CRITERIO 1.2**
- **SOTTO CRITERIO 1.3**

❖ **CRITERIO 2**

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- **SOTTO CRITERIO 2.1**
- **SOTTO CRITERIO 2.2**

❖ **CRITERIO 3**

A. SOTTO CRITERIO 3.1

❖ **CRITERIO 4**

B. SOTTO CRITERIO 4.1

Resta inteso che al fine dell'attribuzione dei giudizi, per ciascuno dei suddetti criteri nella relazione tecnica presentata dovranno essere opportunamente evidenziati e dettagliati tutti gli elementi migliorativi rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

L'assenza, all'interno dell'offerta, di uno o più elementi della stessa relativi ai singoli sotto criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1, determinerà l'attribuzione di un punteggio per il sotto criterio mancante pari a zero.



17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La **busta “C”** recante, la dicitura “Offerta economica procedura aperta per il servizio di ristorazione aziendale di SOSE” deve contenere, a **pena di esclusione**, un’offerta economica, redatta preferibilmente in conformità al fac-simile allegato sub “5” al presente disciplinare, ovvero tramite altra dichiarazione contenente i medesimi dati e le medesime dichiarazioni presenti nel sopracitato fac-simile allegato sub “5”.

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, secondo le modalità individuate nel paragrafo 13 del presente disciplinare. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nell’offerta economica il concorrente deve indicare quanto segue:

- la **percentuale di ribasso**, in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo unitario a base d’asta pari ad **Euro 7,500 (sette/500)** per ciascun pasto somministrato, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (cfr. DUVRI). Verranno prese esclusivamente in considerazione le prime tre cifre decimali. Si avverte che in mancanza di una o più cifre decimali, le stesse saranno considerate pari a zero;
- i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10, del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- i costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice;
- l’impegno a mantenere ferma l’offerta per n. 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 13.

Il prezzo offerto deve intendersi onnicomprensivo di tutto quanto necessario alla prestazione del servizio a perfetta regola d’arte alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico e relativi allegati, nonché nella relazione tecnica presentata dal concorrente e contenuta nella busta B.

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e l’importo espresso in lettere prevale l’importo indicato in lettere.

Non sono considerate valide, e pertanto il concorrente verrà escluso dalla partecipazione alla presente procedura, le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, le



offerte economiche plurime, condizionate, tardive, alternative, redatte in modo imperfetto, parziali, incomplete, le offerte economiche contenenti eventuali riserve.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO	70
PUNTEGGIO ECONOMICO	30
TOTALE	100

Il punteggio totale per l'offerta i -esima è dato dalla somma del punteggio tecnico PT_i e del punteggio economico PE_i , attribuiti come descritto nei paragrafi 18.1 e 18.2.

$$P_i = PT_i + PE_i$$

La migliore offerta sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, che sarà dato dalla somma del punteggio relativo all'offerta tecnica con il punteggio relativo all'offerta economica.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto espressamente richiesto nel Capitolato Tecnico, avverrà sulla base dei seguenti criteri:



CRITERIO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI	23
2	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	18
3	SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	20
4	SOLUZIONI CON MINORE IMPATTO AMBIENTALE	9
Punteggio tecnico massimo (PT)		70

Ciascuno dei criteri di cui sopra è articolato in sottocriteri. Il punteggio massimo di ciascun criterio è dato dalla somma dei punteggi massimi relativi ai sottocriteri.

II CRITERIO 1 “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI” si articola secondo i sottocriteri di seguito elencati:

SOTTO CRITERIO	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI	PUNTEGGIO MASSIMO
		W_1



1.1	<ul style="list-style-type: none">- dettaglio operativo degli interventi proposti per il miglioramento funzionale del servizio di ristorazione, nonché indicazione del grado di efficienza raggiungibile;- qualità delle misure proposte, in termini di concretezza, organicità e sostenibilità della soluzione, avendo altresì riguardo agli aspetti di logistica e di sicurezza dei luoghi lavoro;- Indicazione dei vantaggi per SOSE conseguenti all'adozione delle proposte, in termini di rispetto ed aumento della qualità dei servizi resi;- coerenza delle soluzioni proposte con l'organizzazione del personale prevista al parametro tecnico di cui al criterio 2;	10
1.2	<ul style="list-style-type: none">- dettaglio operativo del programma relativo alla pianificazione della manutenzione preventiva e correttiva degli impianti e delle apparecchiature, completa dell'indicazione delle tempistiche di intervento e degli impatti delle attività da eseguire con le normali attività di SOSE;- illustrazione dettagliata e puntuale delle misure di contenimento energetico adottate ed i vantaggi ottenibili per SOSE.	8
1.3	<ul style="list-style-type: none">- illustrazione della modalità di trasporto dei pasti dal centro di cottura di emergenza alla sede di SOSE.	5
Totale		23

Il **CRITERIO 2 "ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE"** si articola secondo i sottocriteri di seguito elencati:

SOTTO CRITERIO	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	PUNTEGGIO MASSIMO W_i
----------------	------------------------------	----------------------------



2.1	<ul style="list-style-type: none">- Proposta di organizzazione e articolazione delle risorse impiegate per lo svolgimento del servizio, con particolare riguardo al “mix” proposto;- concretezza e sostenibilità della soluzione proposta;- coerenza tra le attività da espletare e i ruoli/qualifiche del personale proposto, nonché le qualifiche e le esperienze professionali del personale avente funzioni direttive;- previsione dettagliata di piani di aggiornamento formativo; <p>Nel presente sub-criterio non sarà presa in considerazione l’indicazione del monte ore delle risorse proposte.</p>	8
2.2	<ul style="list-style-type: none">- coerenza della proposta organizzativa del personale con le soluzioni di cui ai sotto criteri 1.1 e 3.1;- dettaglio operativo per l’esecuzione delle soluzioni proposte;- vantaggi ed obiettivi derivanti dall’organizzazione proposta dal Concorrente	10
Totale		18

Il **CRITERIO 3 “SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO”** si articola secondo i sottocriteri di seguito elencati:

SOTTO CRITERIO	SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
		W_I



3.1	<ul style="list-style-type: none">- indicazione degli interventi proposti;- vantaggi dall'attuazione della proposta formulata, particolarmente in termini di diversificazione e celerità del servizio reso;- illustrazione dettagliata delle eventuali correlazioni e della coerenza della proposta con le ulteriori soluzioni previste ai precedenti punti 2.1 e 2.2;- disponibilità del concorrente a fornire, impiegare, mantenere e cedere a SOSE a titolo gratuito le dotazioni di cui al presente punto;	20
Totale		20

Il **CRITERIO 4 "SOLUZIONI CON MINORE IMPATTO AMBIENTALE"** si articola secondo i sottocriteri di seguito elencati:

SOTTO CRITERIO	SOLUZIONI CON MINORE IMPATTO AMBIENTALE	PUNTEGGIO MASSIMO W_I
4.1	- illustrazione delle proposte, evidenziando i benefici ambientali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: proposte relative alla riduzione di consumi energetici e idrici, trasporto delle risorse alimentari, consumo di prodotti per la pulizia, produzione di rifiuti, etc.)	9
Totale		9

Il punteggio tecnico verrà assegnato a ciascun candidato sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [W_I * V_{il}]$$

dove

PT_i = Punteggio tecnico dell'offerta i-esima

n = numero totale dei criteri

W_I = peso o punteggio attribuito al criterio I-esimo

V_{il} = coefficiente della prestazione dell'offerta i-esima rispetto al criterio I-esimo variabile tra zero e uno.



Il punteggio tecnico complessivo di ogni offerente sarà dato dalla somma dei punteggi tecnici attribuiti ad ogni singolo sotto criterio. Ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio tecnico PT_i , i punteggi massimi W_I sopra elencati per ciascun sottocriterio, saranno moltiplicati per dei coefficienti V_{iI} (dell'i-esima offerta rispetto al relativo sottocriterio I) variabili tra 0 e 1 e determinati come segue.

Il coefficiente V_{iI} , per tutti i sotto criteri (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1) sopra elencati sarà calcolato, attraverso dei giudizi attribuiti discrezionalmente da ogni singolo componente della Commissione di cui al successivo paragrafo 19.2, utilizzando la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Non completamente sufficiente	0,50
Scarso	0,40
Insufficiente	0,30
Gravemente insufficiente	0,20
Al limite della inidoneità	0,10
Inidoneo	0,00

Il coefficiente V_{iI} di ogni sotto criterio, sarà ottenuto come media aritmetica dei giudizi di ogni componente della Commissione. Il risultato così ottenuto verrà poi moltiplicato per il massimo punteggio (W_I) ottenibile per ciascun sotto criterio I-esimo.

Al fine dell'attribuzione dei giudizi, per ciascuno dei suddetti criteri nella relazione tecnica presentata dovranno essere opportunamente evidenziati e dettagliati tutti gli elementi migliorativi rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico;

I punteggi ottenuti per ciascun sotto criterio tecnico, nonché i punteggi tecnici finali PT_i , saranno arrotondati alle prime tre cifre dopo la virgola (la quarta cifra resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente).



18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del Punteggio Economico PE_i avverrà, per l'offerta i-esima, nel seguente modo:

$$PE_i = 30 * C_i$$

dove C_i il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1, è determinato secondo la seguente formula:

$$C_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo

R_{max} = miglior ribasso percentuale

I punteggi economici finali PE_i saranno arrotondati alle prime tre cifre dopo la virgola (la quarta cifra resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente).

19. ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA E COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE

Per lo svolgimento delle operazioni di gara SOSE istituirà un Seggio di gara e una Commissione giudicatrice, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi 19.1 e 19.2.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di SOSE, sita in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C – 00143, il giorno 25 settembre 2018, alle ore 11:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. I partecipanti dovranno, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi alla sede di SOSE, inviare alla PEC acquisti@pec.rose.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2018 una richiesta di accesso, allegando, altresì, il documento di identità e la specifica delega a partecipare alla seduta. Resta inteso



che, in assenza della presentazione di tale richiesta entro il sopraccitato termine, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Resta infine inteso che, qualora la prima seduta pubblica non possa aver luogo all'orario e alla data sopra indicati, SOSE comunicherà la nuova data tramite pubblicazione sul sito www.sose.it, al percorso di cui al precedente paragrafo 2, entro il 21 settembre 2018.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti in occasione della seduta e comunque tramite pubblicazione sul sito www.sose.it, al percorso di cui al precedente paragrafo 2, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito www.sose.it, al percorso di cui al precedente paragrafo 2, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, SOSE potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, nelle more dell'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19.1 SEGGIO DI GARA

SOSE istituirà il Seggio di gara per le operazioni di cui al successivo paragrafo 20, relative alla verifica della documentazione amministrativa, secondo le modalità indicate nel proprio regolamento interno.

19.2 COMMISSIONE

Nelle more dell'operatività dell'Albo dei Componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 78 del Codice, SOSE provvederà a nominare la Commissione giudicatrice secondo le modalità indicate nel proprio regolamento interno.



20. ATTIVITA' DEL SEGGIO DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara di cui al precedente paragrafo 19.1 procederà, nella prima seduta pubblica, secondo l'ordine di ricezione dei plichi presentati dagli operatori economici, a:

- a) controllare l'integrità dei plichi;
- b) verificare la presenza e l'integrità delle tre buste richieste "A", "B" e "C";
- c) aprire la busta "A" e verificare la presenza, completezza e regolarità della documentazione amministrativa, e in particolare che:
 - i. la domanda di partecipazione sia conforme a quanto indicato al precedente paragrafo 15.1;
 - ii. le dichiarazioni integrative siano conformi a quanto indicato al precedente paragrafo 15.2.1;
 - iii. la documentazione a corredo sia conforme a quanto indicato al precedente paragrafo 15.2.2;
 - iv. l'eventuale documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati siano conformi a quanto indicato al precedente paragrafo 15.2.3;
 - v. il DGUE in formato elettronico sia stato fornito conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 15.3. In particolare il Seggio di Gara, deve verificare che il file sia stato salvato in formato PDF/A e che sia stato correttamente firmato digitalmente.

Al termine delle operazioni di cui alla presente lettera c) ogni membro del Seggio di gara apporrà la propria sigla sulla documentazione cartacea e provvederà, altresì, alla compilazione dell'elenco attestante la documentazione presente, che verrà poi allegato al verbale di cui alla successiva lettera f);



- d) verificare, per ogni concorrente, sulla base della documentazione amministrativa fornita, il rispetto delle condizioni di partecipazione conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 5;
- e) attivare eventualmente, a seguito dell'esame di cui alla precedente lettera c), la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice di cui al precedente paragrafo 19.2. La SOSE, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:

- a) apposizione di sigla dei componenti del seggio di gara sull'involucro del plico e sulle buste;
- b) elencazione dei plichi in apposito verbale;
- c) inserimento del verbale e dei plichi in apposito contenitore sigillato, con apposizione delle firme dei componenti del seggio di gara;
- d) conservazione in cassaforte sotto la responsabilità del RUP;
- e) consegna del contenitore alla Commissione giudicatrice mediante atto formale del RUP il giorno fissato per la prima seduta pubblica.



21. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E ANOMALIA DELL'OFFERTA

La Commissione giudicatrice di cui al precedente paragrafo 19.2 procederà a:

- a) in seduta pubblica:
 - i. aprire il contenitore previo accertamento della sua integrità;
 - ii. aprire i plichi secondo l'ordine di ricezione;
 - iii. aprire la busta "B" e verificare la presenza della documentazione contenuta in conformità a quanto richiesto nel precedente paragrafo 16;
 - iv. apporre la sigla, da parte di ogni membro della commissione sulla documentazione di cui al precedente numero iii;
 - v. compilare l'elenco attestante la documentazione presentata, che verrà poi allegato al verbale di cui al successivo numero vi;
 - vi. redigere l'apposito verbale relativo alle attività svolte.

- b) successivamente, in una o più sedute riservate:
 - i. valutare la relazione tecnica in base ai sotto-criteri indicati nel paragrafo 18.1;
 - ii. provvedere all'attribuzione del relativo punteggio tecnico;
 - iii. redigere l'apposito verbale relativo alle attività svolte.

- c) successivamente, in una o più sedute pubbliche:
 - i. provvedere alla lettura della graduatoria provvisoria elaborata sulla base del punteggio tecnico;
 - ii. aprire le buste "C", leggere le offerte economiche, apporre la sigla dei commissari sulla documentazione;
 - iii. valutare le offerte economiche secondo i criteri e le modalità indicati nel paragrafo 18.2 e attribuire il relativo punteggio economico;
 - iv. redigere e comunicare la graduatoria provvisoria ai concorrenti;
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il punteggio economico e per il punteggio tecnico, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
 - v. salvo il caso della presenza di offerte anomale, formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore



offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti, come meglio specificato al successivo paragrafo 22, fermo restando che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, SOSE si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice;

- vi. redigere l'apposito verbale relativo alle attività svolte.

Qualora a seguito della redazione e comunicazione della graduatoria provvisoria ai concorrenti, di cui alla precedente lettera c. numero iv, la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, ne dà notizia ai presenti e chiude la seduta pubblica, dando altresì comunicazione al RUP, fermo restando la redazione, con apposito verbale, delle attività svolte e la pubblicazione sul sito di SOSE dell'avvio della procedura di anomalia dell'offerta.

Il RUP, fermo restando la redazione di un verbale delle attività svolte, procederà:

- A. con il supporto della Commissione a verificare contemporaneamente la congruità di tutte le offerte anormalmente basse, richiedendo per iscritto ad ogni concorrente che abbia presentato offerta ritenuta anomala, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
- B. ove il termine di cui alla precedente lettera A non fosse rispettato, a fissare un nuovo termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla procedura;
- C. con il supporto della Commissione, a esaminare in seduta riservata le spiegazioni fornite da ogni offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, richiedendo ulteriori chiarimenti e assegnando un termine massimo per il riscontro;
- D. escludere l'offerta di quei concorrenti che non abbiano presentato le precisazioni richieste entro il termine perentorio stabilito;



- E. escludere, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili;
- F. formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai fini dei successivi adempimenti, come meglio specificato al successivo paragrafo 22, fermo restando che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, SOSE si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a) del Codice, qualora non rispettino i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, nella ipotesi in cui la commissione giudicatrice abbia ritenuto sussistenti gli estremi per darne informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o nell'ipotesi in cui abbia verificato offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente alla proposta di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 21, lettera c) n. v oppure lettera F, il RUP, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con



riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il RUP, successivamente alle operazioni sopra elencate, trasmette la proposta di aggiudicazione all'Amministratore delegato di SOSE, il quale, previa verifica ed approvazione della medesima proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, SOSE procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. SOSE aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88 comma 4-bis e 89 e dall'articolo 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, SOSE procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati



elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110 comma 1 del Codice, ovvero in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, SOSE interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 8.000,00 oltre IVA. SOSE comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione l'operatore economico dovrà fornire a SOSE la seguente documentazione:

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una **garanzia definitiva** in favore di SOSE a garanzia degli impegni contrattuali da calcolare sull'importo complessivo stimato del contratto, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. Resta inteso che la garanzia definitiva deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà:

- i. contenere espressa indicazione del contratto;
- ii. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- iii. essere fornita in formato originale autenticato da un pubblico ufficiale;
- iv. recare in allegato copia conforme di atto notorio resa dal sottoscrittore e attestante che lo stesso ha il potere, con la sottoscrizione stessa, di impegnare l'ente garante nei confronti di SOSE;
- v. essere incondizionata e prevedere la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1944 e 1957, comma 2, c.c. (rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento incondizionato), con pagamento entro il termine di 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta di SOSE, anche per il recupero delle penali contrattuali nel caso della garanzia definitiva;
- vi. specificare il foro di Roma quale esclusivamente competente in caso di controversie.



- b) copia del titolo del possesso (in proprietà, in affitto ovvero ogni altro documento attestante la irrevocabile disponibilità dell'utilizzo del centro di cottura a far data dal momento dell'inizio del contratto) riferito all'aggiudicatario o al subappaltatore, copia dell'autorizzazione sanitaria intestata all'aggiudicatario o al subappaltatore e copia della certificazione ISO 22000:2005 relativamente al centro di cottura di emergenza di cui al precedente paragrafo 15.2.1. punto 6. Si specifica che il presente requisito, essendo di esecuzione del contratto, dovrà essere rispettato durante tutta la durata dello stesso.

- c) comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, preferibilmente in conformità al fac-simile allegato sub "7" al presente disciplinare, ovvero tramite altra dichiarazione contenente le medesime informazioni previste nel sopracitato fac-simile allegato sub "7".

- d) dichiarazione, riguardante la conclusione del contratto, preferibilmente in conformità al fac-simile allegato sub "8" al presente disciplinare, ovvero tramite altra dichiarazione contenente le medesime informazioni previste nel sopracitato fac-simile allegato sub "8".

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà consegnare a SOSE, entro 30 giorni dalla stipula del contratto:

- il DUVRI preventivo compilato e firmato;
- copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- l'Allegato sub "12" al Disciplinare (dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico e professionali ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08) compilato e firmato;
- le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per l'espletamento del servizio.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.



25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare.

Soluzioni per il sistema economico S.p.A.

L'Amministratore delegato

Vieri Ceriani

Elenco allegati

1. fac-simile domanda di partecipazione;
2. capitolato tecnico e relativi allegati sub "A", "B" e sub "C";
3. schema del contratto da stipulare con il concorrente aggiudicatario;
4. fac-simile DGUE;
5. fac-simile di dichiarazione d'offerta economica;
6. fac-simile dichiarazione di disponibilità del centro di cottura di emergenza;
7. fac-simile di dichiarazione di composizione societaria;
8. fac-simile di dichiarazione riguardante la conclusione del contratto;
9. fac-simile questionario di valutazione;
10. fac-simile dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
11. DUVRI;
12. fac-simile dichiarazione aggiudicataria sul possesso requisiti tecnico professionali.